Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 29 luglio 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 maggio 1938-XVI, n. 1087.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2195, che modifica l'art. 1 del R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, sul reclutamento straordinario di 104 sottufficiali del genio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2195, che modifica l'art. 1 del R. decreto legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, sul reclutamento straordinario di 104 sottufficiali del genio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1938-XVI, n. 1088.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 256, riguardante l'incorporazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli orientale, con sede in Gorizia, nella Cassa di risparmio di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 256, riguardante l'incorporazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli orientale, con sede in Gorizia, nella Cassa di risparmio di Gorizia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1938-XVI, n. 1089.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1938-XVI, n. 1090.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379, riguardante l'autorizzazione al P. N. F. ad emettere un prestito per la costruzione della « Casa Littoria ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379, riguardante l'autorizzazione al Partito Nazionale Fascista ad emettere un prestito per la costruzione della « Casa Littoria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1091.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 277, per la disciplina della valutazione delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 277, per la disciplina della valutazione delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 1092.
Estensione alla Libia della legislazione relativa all'esercizio della professione forense.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per la Libia;
Visto l'art 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Ravvisata la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore in Libia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi in Libia: il R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ed il R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, portante le norme di attuazione; il R. decreto 20 dicembre 1934-XIII, n. 2128, sulle divise degli avvocati e procuratori; la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1003,

per l'ammissione all'esercizio professionale dinanzi alla Corte di cassazione ed altre giurisdizioni, ed il R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1482, contenente le norme di attuazione della legge predetta.

Tali disposizioni s'intendono estese in quanto applicabili e con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, salvo quanto dispongono l'ordinamento giudiziario della Libia, approvato con R. decreto 27 giugno 1935 XIII, n. 2167, e le relative norme di esecuzione approvate con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2168.

Art. 2.

Gli avvocati e i procuratori iscritti in uno degli albi della Libia possono esercitare la professione davanti la Corte di appello, i tribunali, le sezioni di tribunale e le giudicature della Libia.

Art. 3.

La nomina dei membri componenti il comitato, nella ipotesi prevista nell'ultimo capoverso dell'art. 14 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, in relazione all'art. 14 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, sull'ordinamento sindacale della Libia, spetta al Governatore generale.

Art. 4.

La vigilanza sull'esercizio per le professioni di avvocato e procuratore in Libia spetta al Ministro per l'Africa Italiana, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei capi della Corte di appello.

Art. 5.

Gli albi riveduti ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, debbono, a cura del Sindacato, essere comunicati, oltre che ai Ministri ed agli Uffici indicati nel secondo capoverso dell'articolo suddetto, al Ministro per l'Africa Italiana ed al Governatore generale.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 18 — ultimo capoverso — del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, è equiparato alla pratica anche il servizio prestato, per almeno due anni, in Libia od in Africa Orientale Italiana dai funzionari coloniali del ruolo di Governo con grado non inferiore a quello di consigliere di Governo e che siano muniti di laurea in giurisprudenza.

Art. 7.

Il numero dei procuratori è limitato in ciascun albo. Nel mese di giugno di ogni anno i Direttori dei Sindacati degli avvocati e procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Governatore generale il numero di coloro che potrebbero essere ammessi, nell'anno seguente, negli albi dei procuratori di ciascun tribunale della Libia.

Il Governatore generale, entro il successivo mese di agosto, stabilisce il numero massimo dei procuratori che potranno essere iscritti, nell'anno seguente, negli albi suddetti.

Con lo stesso provvedimento, ove occorra, sarà bandito il concorso e saranno indicati i giorni in cui dovranno aver luogo i relativi esami.

Il bando di concorso deve essere comunicato dal Governatore generale ai Ministeri dell'Africa Italiana e della grazia e giustizia i quali, nel successivo mese di settembre, ne cureranno la pubblicazione in due numeri successivi del rispettivo Bollettino ufficiale.

Il bando di concorso sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della Libia.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti non può essere minore di giorni quaranta dall'ultima pubblicazione.

Le domande devono essere indirizzate al Governatore generale insieme con tutti i documenti. Spirato il termine e non oltre la fine del mese di novembre, il Governatore generale trasmetterà le domande pervenute al presidente della Corte di appello.

Art. 8.

Gli esami di concorso per la professione di procuratore hanno luogo presso la Corte di appello di Tripoli.

Il tema è dato dalla Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Governatore generale ed è formata da un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al 5°, che la presiede, da un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al 6°, da un professore di materie giuridiche presso un'università, un istituto superiore o un istituto medio della Libia, da due procuratori, designati dal Direttorio del Sindacato di Tripoli tra i procuratori aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni ed appartenenti al momento della nomina all'albo presso il suddetto sindacato.

Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte di appello nominato dal presidente della Corte stessa.

Art. 9.

Nella formazione della graduatoria, di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, è titolo preferenziale l'esame orale su materia di diritto coloniale, superato con successo dal candidato. Detto titolo segue immediatamente quello di cui al n. 4 dell'art. 23 suddetto.

Art. 10.

Hanno diritto ad essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il tribunale ove abbiano la loro residenza, in eccedenza al numero fissato, tutti coloro che hanno i titoli di cui all'art. 30 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, e, senza limitazione di numero, gli ex segretari generali di governo dell'Amministrazione coloniale con tre anni di anzianità nel grado ovvero con quindici anni di servizio nell'Amministrazione stessa e che siano muniti di laurea in giurisprudenza.

Art. 11.

Della riduzione dei termini, prevista dal secondo capoverso dell'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, beneficiano anche gli ex segretari generali di governo, di cui al precedente art. 10.

Art. 12.

La sorveglianza sugli esami di procuratore, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, è esercitata dal Governatore generale.

Art. 13.

I provvedimenti di radiazione, previsti dall'art. 46 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sono comunicati anche ai Sindacati degli avvocati e procuratori della Libia.

Art. 14.

Le deliberazioni, previste dal primo capoverso dell'art. 57 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sono approvate dal Ministro per l'Africa Italiana, il quale provvede a darne comunicazione ai Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni.

Art. 15.

Le deliberazioni riguardanti le tasse previste dal primo capoverso dell'art. 92 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, dopo l'approvazione da parte del presidente della Corte di appello, sono comunicate, a cura del Sindacato, al Governatore generale della Libia, al Ministro per l'Africa Italiana ed ai Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni.

Art. 16.

L'elenco dei candidati che abbiano riportato la idoneità negli esami della professione di avvocato, previsto nel terzo capoverso dell'art. 34 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, è trasmesso altresì ai Direttori dei Sindacati degli avvocati e procuratori della Libia.

Art. 17.

I presidenti dei tribunali della Libia, nella ipotesi di cui all'art. 81 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, comunicheranno un esemplare degli albi da loro formati al Ministero dell'Africa Italiana, che curerà di farne la segnalazione ai Ministeri della grazia e giustizia e delle corporazioni, nonchè al Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e procuratori.

Art. 18.

Gli avvocati e procuratori cittadini italiani metropolitani iscritti negli albi della Libia, i quali trasferiscano la loro residenza nel Regno, possono chiedere il trasferimento nel l'albo del tribunale della circoscrizione nella quale si trova la nuova residenza.

I trasferimenti dei procuratori dagli albi della Libia a quelli del Regno non sono soggetti alla limitazione di numero prevista dall'art. 25 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578.

Art. 19.

Gli avvocati iscritti negli albi del Regno sono ammessi ad esercitare davanti a tutte le autorità giudiziarie della Libia e, reciprocamente, gli avvocati iscritti negli albi dei tribunali della Libia sono ammessi nell'esercizio della loro professione nel Regno.

Art. 20.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1938-XVI, n. 1093.

Soppressione dell'Ufficio per il commercio coloniale, istituito presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2357, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1200, concernente la soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e l'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (ICE) delle funzioni riguardanti i rapporti economici tra i territori dell'Africa Italiana e i Paesi esteri, mediante la istituzione presso l'Istituto predetto e alle sue dipendenze di un Ufficio per il commercio coloniale;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla soppressione di detto Ufficio, affidando all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, nell'ambito delle sue attribuzioni, lo studio dei problemi riguardanti l'intensificazione dei rapporti economici tra i territori dell'Africa Italiana ed i Paesi esteri;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio per il commercio coloniale presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero è soppresso. All'Istituto medesimo rimane affidato lo studio, nell'ambito delle sue attribuzioni, dei problemi interessanti i rapporti economici tra i territori dell'Africa Italiana ed i Paesi esteri.

Art. 2.

L'attuale consistenza patrimoniale dell'Ufficio per il commercio coloniale indicato nell'articolo precedente è attribuita all'Istituto fascista dell'Africa Italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. **1094.**

Agevolazioni tributarie per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli migliorati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, portante l'approvazione di provvedimenti finanziari;

Vista la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, concernente provvedimenti per le nuove costruzioni;

Vista la legge 23 giugno 1930-VIII, n. 899, concernente provvedimenti per la costruzione delle autorimesse;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, che approva il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Vista la legge 5 giugno 1933-XI, n. 665, riguardante provvedimenti in materia di terremoti;

Vista la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1208, che proroga al 31 dicembre 1937-XVI il termine per ultimare le costruzioni di fabbricati fruenti dell'esenzione venticinquennale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di concedere nuove agevolazioni tributarie per l'incremento delle nuove costruzioni e per il miglioramento di quelle esistenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fabbricati contemplati dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1928, n. 1780, nonchè dall'articolo unico della legge 23 giugno 1930, n. 899, la cui costruzione o ricostruzione sia stata iniziata alla data del 1° dicembre 1936 e denunziata al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il termine perentorio del 25 febbraio 1937, ai sensi dell'articolo unico del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2293, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1208, potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle relative sovrimposte anche se ultimati dopo il 31 dicembre 1937, ma entro il 31 dicembre 1938, ferma restando, ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza dell'esenzione stessa dal 1° gennaio 1938.

Art. 2.

Il reddito dei nuovi fabbricati ad uso di civile abitazione, anche se comprendano negozi, e delle sopraelevazioni a fabbricati preesistenti, la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 1° dicembre 1936 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati, entro il 31 dicembre 1950, sarà assoggettato alla normale imposta erariale ed alle relative sovrimposte comunali e provinciali gradualmente in ragione di un venticinquesimo del reddito accertato, dopo il biennio di esenzione normale, per modo che il reddito stesso venga integralmente tassato al venticinquesimo anno successivo alla scadenza del biennio di esenzione.

Agli effetti del beneficio previsto dal comma precedente sono equiparati alle case di civile abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili.

Art. 3.

L'esenzione di cui al precedente articolo è concessa anche alle ricostruzioni, che sorgeranno sull'area risultante dalla integrale demolizione di case dichiarate inabitabili dalle competenti autorità, nonchè alle ricostruzioni di case effettuate in conseguenza dell'attuazione dei piani regolatori, salve, per queste ultime, le maggiori agevolazioni tributarie che potessero eventualmente spettare in virtù di speciali disposizioni legislative.

Art. 4.

Restano ferme le esenzioni di carattere continuativo a favore degli enti e delle persone che provvedono alla costruzione delle case di cui agli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè le esenzioni previste da tutte le altre leggi speciali.

Restano del pari confermate le esenzioni già concesse in sede di approvazione dei piani regolatori particolareggiati.

L'approvazione dei nuovi piani particolareggiati, come pure la modificazione dei piani generali di massima già approvati, avrà luogo di concerto col Ministro per le finanze, ai fini della concessione dell'esenzione temporanea entro il limite massimo previsto dalla legge di approvazione dei singoli piani generali.

Art. 5.

È concessa l'esenzione dall'imposta e dalle relative sovrimposte, per la durata di dieci anni, del maggior reddito derivante dalle ricostruzioni non previste dal precedente art. 3, dalle trasformazioni e notevoli migliorie in genere di fabbricati preesistenti, che saranno eseguite entro il 31 dicembre 1950

A tal fine dovrà essere presentata, a pena di decadenza, apposita documentata denunzia all'Ufficio distrettuale delle imposte prima dell'inizio dei lavori e potrà essere riveduto il reddito imponibile dei fabbricati.

Decorso il decimo anno dall'ultimazione della ricostruzione, trasformazione o migdioria sarà provveduto alla revisione parziale del reddito ed a tal fine il contribuente dovrà produrre la dichiarazione entro il termine del 31 gennaio stabilito dall'art. 2 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Nel caso di omessa dichiarazione, alla revisione parziale provvederà l'Ufficio entro il 31 dicembre del medesimo anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno stesso.

Art. 6.

Il termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo precedente è applicabile anche alle ordinarie revisioni parziali eseguite dall'ufficio a norma dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

Art. 7.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'esenzione quindicennale per i fabbricati riparati, prevista dall'art. 405 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, concernente le disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

La stessa esenzione quindicennale compete agli edifici riparati di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 665, semprechè l'esenzione sia prevista dalle rispettive disposizioni legisla-

tive emanate in seguito ai disastri tellurici e le riparazioni vengano eseguite secondo le norme tecniche ed igieniche dettate dalle leggi medesime.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 164. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 giugno 1938-XVI, n. 1095.

Concessione, a titolo di riconoscenza nazionale, alle LL. EE. i Marescialli d'Italia Emilio De Bono e Rodolfo Graziani, della corresponsione a vita del trattamento economico da essi goduto quali comandanti superiori in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, che stabilisce il trattamento economico spettante al Maresciallo d'Italia comandante superiore Africa Orientale, convertito in legge con la legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1232;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare ai Marescialli d'Italia Emilio De Bono e Rodolfo Graziani una testimonianza della riconoscenza nazionale per le alte benemerenze acquisite verso la Patria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A titolo di riconoscenza nazionale, ai Marescialli d'Italia Emilio De Bono e Rodolfo Graziani, già comandanti superiori in Africa Orientale, sono corrisposti a vita, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come Marescialli d'Italia, l'indennità coloniale, l'indennità per spese di rappresentanza, il soprassoldo di operazioni e la razione viveri in contanti stabiliti dal R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 158. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1938-XVI, n. 1096.

Riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069, convertito nella legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 9 marzo 1936-XIV, n. 397;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla revisione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, approvati con R. decreto 2 giugno 1932-X n. 690, e successive modificazioni, ed al ruolo degli ispettori centrali per l'insegnamento medio pubblico e privato, approvato con R. decreto 9 marzo 1936-XIV, n. 397, sono sostituiti i ruoli di cui alle tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto, e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

L'Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato, istituito con l'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1936-XIV, n. 397, è soppresso.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale è istituito un ruolo di ispettori centrali per le antichità e belle arti di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 3.

I posti di ispettore centrale di seconda classe per l'insegnamento medio e quelli per le antichità e belle arti sono conferiti in base alle norme del comma secondo dell'art. 3 del R. decreto 9 marzo 1936-XIV, n. 397.

Per la nomina ai posti suddetti è necessario, in ogni caso, il possesso della laurea.

La nomina non potrà inoltre essere disposta nei confronti di persone estranee all'Amministrazione dello Stato qualora queste abbiano appartenuto all'Amministrazione stessa, come dipendenti di ruolo od avventizi, ed il loro rapporto di impiego non sia cessato da almeno tre anni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2° e 3° si applicano anche per la nomina dei Regi provveditori agli studi.

Il Ministro può trasferire gli ispettori centrali per l'insegnamento medio nel ruolo dei presidi di prima categoria dei Regi istituti di istruzione media.

Agli ispettori centrali di prima classe, che siano trasferiti a norma del comma precedente, è fatto il trattamento previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 e dall'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 4.

Il Ministro, all'inizio di ogni anno scolastico, provvede alla ripartizione degli ispettori centrali per l'insegnamento medio tra la direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica, magistrale e degli istituti di educazione e la direzione generale dell'istruzione media tecnica.

Art. 5.

E' vietato il comando presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale di presidi, direttori e professori di istituti di istruzione media d'ogni ordine e grado, rimanendo abrogate le disposizioni dell'art. 10 del R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069, e dell'art. 4 del R. decreto 9 marzo 1936-XIV, n. 397.

I presidi, direttori e professori di istituti di istruzione media presentemente comandati presso l'Amministrazione centrale dovranno cessare dalla loro posizione di comando entro il 30 giugno 1939-XVII.

Art. 6.

Il numero dei funzionari di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi che, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1286, e successive modificazioni, possono essere distaccati presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, è elevato a trentacinque.

Art. 7.

Non oltre un quarto dei posti che all'entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili in ciascun grado dei ruoli di gruppo *A* e *C* — esclusi i gradi superiori al decimo — e del ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale potrà essere coperto mediante trasferimento, ai sensi dell'art. 28 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, di impiegati ed agenti dei ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi.

Nella prima applicazione del presente decreto il Ministro ha facoltà di nominare nel ruolo dell'Amministrazione centrale, nello stesso grado che rivestono all'atto della nomina, funzionari di gruppo *A* di grado non superiore al 9° appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato, i quali, comandati in forza di speciali disposizioni presso enti già dipendenti dal Ministero, abbiano di fatto continuato a prestare e prestino, alla data del presente decreto, lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale.

Art. 8.

Dopo l'applicazione delle disposizioni del precedente articolo il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a mettere a concorso tutti i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei singoli ruoli dell'Amministrazione centrale, tenuto conto delle vacanze esistenti nei gradi superiori.

Per un terzo dei posti di gruppo *A* e per metà dei posti di gruppo *C* e del personale subalterno saranno banditi speciali concorsi riservati, senza limite di età, al personale di ruolo o comunque non di ruolo — escluso per il concorso di gruppo *A* il personale salariato — in servizio, alla data del presente decreto, in qualsiasi amministrazione dello Stato — compresi tutti gli istituti, scuole ed enti dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale — e negli uffici amministrativi del Regio Commissariato per le scuole rurali, già dipendenti dall'Opera nazionale Balilla, e dell'Opera nazionale per l'Italia Redenta.

Al concorso per il gruppo *A* potranno partecipare coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio. Al concorso per il gruppo *C* saranno ammessi, previo parere del Consiglio di amministrazione, coloro che, alla data del presente decreto, disimpegnino mansioni proprie del gruppo stesso o anche di gruppo superiore. Il personale di ruolo potrà partecipare ai concorsi solo per il gruppo immediatamente superiore.

Le modalità dei concorsi speciali saranno stabilite dal Ministro nei relativi bandi.

I vincitori dei concorsi speciali saranno esonerati dal periodo di prova sempre che abbiano lodevolmente disimpegnate per almeno sei mesi le funzioni inerenti al gruppo in cui vengono nominati.

I posti che non saranno eventualmente coperti in seguito ai concorsi speciali saranno portati in aumento ai posti messi a concorso pubblico.

Art. 9.

Per il conferimento dei posti che, all'entrata in vigore del presente decreto, risulteranno disponibili nel grado 7° del ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, è ridotto a due anni il periodo di anzianità di grado normalmente richiesto per la promozione.

Per il conferimento dei posti che, all'entrata in vigore del presente decreto, risulteranno disponibili nel grado 11° del ruolo del personale di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale è ridotto di un quarto il periodo di anzianità di grado normalmente richiesto per le promozioni per concorso e per anzianità congiunta al merito.

Art. 10.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 160. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale.

Carriera amministrativa: *Gruppo* A.

Grado		Posti	
4°	Direttori generali	6	
5°	Ispettori generali	12	
6°	Direttori capi di divisione	32	
6°	Ispettori superiori	24	56
7°	Capi sezione	29	
8°	Consiglieri	32	
9°	Primi segretari	75	
10°	Segretari	85	
11°	Vice segretari		
		295	

Carriera d'ordine: *Gruppo* C.

Grado		Posti
9°	Archivisti capi	16 (a)
10°	Primi archivisti	48
11°	Archivisti	78
12°	Applicati	135
13°	Alunni d'ordine	30
		307

(a) Nella prima attuazione del presente provvedimento possono essere conferiti tre posti in soprannumero, da riassorbire con metà delle successive vacanze.

Personale subalterno.

	Posti
Commesso capo	1
Primi commessi	3
Commessi e uscieri capi	54
Uscieri	62
Inservienti	36
	156

Personale tecnico subalterno.

	Posti
Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	5
	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA *B*.

Ruolo organico degli ispettori centrali per l'insegnamento medio.

Gruppo A.

Grado		Posti
5°	Ispettori centrali di 1ª classe	10
6°	Ispettori centrali di 2ª classe	26
		36

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA *C*.

Ruolo organico degli ispettori centrali per le antichità e belle arti.

Gruppo A.

Grado		Posti
5°	Ispettore centrale di 1ª classe	1
6°	Ispettori centrali di 2ª classe	3
		4

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1938-XVI, n. **1097**.
Variazioni ai ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, concernente il riordinamento dei Regi provveditorati agli studi, convertito in legge con la legge 10 aprile 1936-XIV, n. 768;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla revisione dei ruoli organici del personale dei Regi provveditorati agli studi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ruolo organico del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) e quello del personale di carriera di ragioneria (gruppo *B*) dei Regi provveditorati agli studi, approvati col R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 768, sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 161. — MANCINI.

Ruoli organici del personale dei gruppi A e B dei Regi provveditorati agli studi.

Carriera amministrativa: *Gruppo* A.

Grado		Posti
5°	Provveditori agli studi di I classe	30
6°	Provveditori agli studi di II classe	64
7°	Segretari capi di I classe	20
8°	Segretari capi di II classe	32
9°	Primi segretari	48
10°	Segretari	120
11°	Vice segretari	
		314

Carriera di ragioneria: *Gruppo* B.

Grado		Posti
6°	Ispettori superiori di ragioneria	3
7°	Ragionieri capi di I classe	23
8°	Ragionieri capi di II classe	36
9°	Primi ragionieri	51
10°	Ragionieri	127
11°	Vice ragionieri	
		240

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 1098.

Approvazione della convenzione 21 dicembre 1937 per la concessione all'« Impresa Sebina di navigazione » del sussidio governativo di L. 116.250 in corrispettivo del servizio da essa eseguito sul lago d'Iseo dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1937.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la convenzione 21 dicembre 1937-XVI per la concessione all'« Impresa Sebina di navigazione » della sovvenzione governativa in corrispettivo del pubblico servizio di navigazione dalla medesima eseguito sul lago d'Iseo nel periodo 1° gennaio 1935 - 30 giugno 1937;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 21 dicembre 1937-XVI fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il legale rappresentante della « Impresa Sebina di navigazione » per la concessione alla medesima della sovvenzione governativa in corrispettivo del pubblico servizio di navigazione dalla detta Impresa eseguito sul lago d'Iseo, durante il periodo 1° gennaio 1935 - 30 giugno 1937.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 maggio 1938-XVI, n. 1099.

Computo del periodo passato in A.O.I. agli effetti della concessione della Croce di anzianità nella M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1923-I, n. 31, convertito nella legge 17 aprile 1923-I, n. 473, relativo alla costituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto 23 gennaio 1933-XI, n. 8, che istituisce la Croce di anzianità di servizio per la M.V.S.N.;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo di servizio prestato dagli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in tale loro qualità in Africa Orientale Italiana, con effettiva partecipazione ad operazioni di guerra, dalle quali non derivi già agli interessati il diritto al riconoscimento della campagna, e di grande polizia coloniale, agli effetti della concessione della Croce di anzianità di servizio nella M.V.S.N. è considerato doppio. Il rimanente periodo di servizio prestato in Africa Orientale Italiana agli effetti di cui sopra è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi.

Il medesimo periodo di tempo non può, per qualsiasi effetto di legge, essere valutato nei modi stabiliti dal presente articolo che una sola volta.

Art. 2.

Agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, richiamati di autorità in altre Forze armate dello Stato per esigenze in Africa Orientale Italiana, il periodo di tempo trascorso in tale posizione viene computato come servizio prestato nella Milizia ai fini del raggiungimento dei dieci anni prescritti per la concessione della Croce di anzianità di servizio.

Art. 3.

La concessione di cui all'art. 3 del R. decreto 23 gennaio 1933-XI, n. 8, viene estesa ai lavoratori che fanno parte, nell'Africa Orientale Italiana, delle Legioni operai M.V.S.N. ed il periodo di tempo trascorso in tale posizione viene aumentato, ai fini di cui all'art. 1 del presente decreto, della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi.

Art. 4.

Sul nastrino della croce di anzianità per la M.V.S.N. sarà apposto un gladio romano in bronzo conforme al disegno allegato al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 123. — MANCINI.

Facsimile del gladio romano in bronzo da applicarsi sul nastrino della Croce di anzianità di servizio nella M.V.S.N.

Grandezza naturale

N.B. — Nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti sarà pubblicato a colori il gladio romano di cui all'art. 4.

REGIO DECRETO 4 giugno 1938-XVI, n. 1100.

Modificazioni alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le piccole industrie e l'artigianato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, recante provvedimenti in favore delle piccole industrie;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di far partecipare al Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le piccole industrie e l'artigianato un rappresentante del Ministero per gli scambi e per le valute;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le piccole industrie e l'artigianato, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1928, n. 631, è chiamato un rappresentante del Ministero per gli scambi e per le valute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1101

Approvazione della convenzione per la concessione alla Società anonima tramvie elettriche liguri della filovia Taggia - Arma di Taggia - San Remo - Ospedaletti - Bordighera - Ventimiglia con diramazione Arma di Taggia - Riva Santo Stefano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1728, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 30 maggio 1938-XVI, stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società anonima tramvie elettriche liguri per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della filovia Taggia - Arma di Taggia - San Remo - Ospedaletti - Bordighera - Ventimiglia, con diramazione Arma di Taggia - Riva Santo Stefano, in trasformazione, quanto al tronco Taggia - Arma di Taggia - San Remo - Ospedaletti, della corrispondente tramvia di cui è concessionaria la medesima Società.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1938-XVI, n. 1102.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi in Torino ad accettare una eredità.

N. 1102. R. decreto 17 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il vice presidente dell'Istituto dei ciechi in Torino viene autorizzato ad accettare con beneficio d'inventario, l'eredità disposta a favore dell'Istituto medesimo dal cav. De Giuli Cesare.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 1103.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi in Torino ad accettare un legato.

N. 1103. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il vice presidente dell'Istituto dei ciechi in Torino viene autorizzato ad accettare il legato di L. 15.000 disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla signorina Maria Laura Germanetto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 1104.
Dichiarazione formale dei fini di n. 11 Confraternite in provincia di Verona.

N. 1104. R. decreto 25 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di 11 Confraternite, con sede in provincia di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 1105.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 28 Chiese della provincia di Venezia.

N. 1105. R. decreto 25 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 28 Chiese della provincia di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 1106.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 36 Chiese in provincia di Milano.

N. 1106. R. decreto 25 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di 36 Chiese site in provincia di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 1107.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 107 Chiese in provincia di Varese.

N. 1107. R. decreto 25 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di 107 Chiese site nella provincia di Varese e comprese nella giurisdizione della Diocesi di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 giugno 1938-XVI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Buon Riposo » in territorio di Pomezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 31 maggio 1938-XVI, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i terreni qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Terreni costituenti la tenuta « Buon Riposo » della estensione di circa ettari 770, sita in territorio del comune di Aprilia, inclusa nell'ex V Comprensorio di bonifica dell'Agro Romano, di pertinenza del sig. cav. Boserman Umberto fu Francesco; confinante con le tenute: Carrocetello, Carroceto, Vallelata, Campo di Carne, Gogna Cesarini Fossignana e con la linea ferroviaria Roma-Nettuno; e riportati nel catasto rustico del comune di Aprilia alla partita n. 13/27, in testa alla ditta Boserman Umberto fu Francesco, alla mappa n. 112, mappali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 per la superficie complessiva di ettari 770.12.40 e con la rendita imponibile di L. 26.377,01;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 10 giugno 1938-XVI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasferimento culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Buon Riposo » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione della tenuta medesima da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1.100.000 (lire un milionecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento legislativo.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 198 - Anno XVI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 242. — PIRRONE.

(2806)

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Le Vittorie » in territorio di Pomezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione 20 maggio 1938-XVI, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato col R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento stesso per essere trasferito in proprietà dell'Opera:
Tenuta « Le Vittorie » della estensione di ettari 310 circa, sita in territorio del Governatorato di Roma, lungo la via Laurentina, inclusa nell'ex V Comprensorio di bonifica dell'Agro Romano e di pertinenza, come in catasto, dei signori Sonnino Enrico, Guido e Mario fu Giuseppe. La tenuta stessa confina con le tenute « Monachelle Cerqueto-Pascarella-Muratella Laurentina » e con la via Laurentina, ed è riportata nel catasto rustico del Governatorato di Roma, alla pagina 17193/11869, in testa alla ditta Sonnino Enrico, Guido e Mario fu Giuseppe, alla mappa n. 29 mappali 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 sub 1 84, 87, 88, 89, 91, 93 per la superficie complessiva di ettari 310.80.30 e con la rendita imponibile di L. 26.599,74;
Veduta l'istanza 30 maggio 1938-XVI dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'invocato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale della tenuta e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, ch'esso sia effettuato;
Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Le Vittorie » sopradescritta, è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 600.000 (lire seicentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del sopracitato regolamento legislativo.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 241. — PIRRONE.

(2807)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 giugno 1938-XVI.
Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria ed alla osservanza obbligatoria di unificazione UNI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;
Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;
Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;
Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 22 giugno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 508 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo - Batterie monoblocco a 6V, per servizi ausiliari. Serie ad altezza 240. *Sostituisce UNI* 143 *e UNI* 147.

UNI 509 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo - Batterie monoblocco a 12V, per servizi ausiliari. Serie ad altezza 240. *Sostituisce UNI* 144 *e UNI* 147.

UNI 510 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo. Batterie monoblocco a 6V, per servizi ausiliari. Serie ad altezza 200.

UNI 511 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo - Batteria monoblocco a 12V, per servizi ausiliari. Serie ad altezza 200.

UNI 512 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo - Contenitori per batterie della serie ad altezza 240. *Sostituisce UNI* 145.

UNI 513 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo - Contenitori per batterie della serie ad altezza 200.

UNI 514 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo - Coperchietti per scomparti dei contenitori UNI 512 e 513. *Sostituisce UNI* 146.

UNI 515 - 20 aprile 1937-XV: Morsetti di presa di corrente per accumulatori da autoveicolo.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre da tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. E' tuttavia concesso il periodo di dilazione di un anno a partire da tale data per l'utilizzazione delle scorte.

Entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con serie di autovetture già in dotazione, esista assoluta necessità di continuare a produrre ulteriori serie di accumulatori o di relative parti integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando la serie di autovetture non sia prossima ad essere posta fuori servizio;

b) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino, e di rinnovo, a scopo di dotazione, per autovetture esistenti, gli accumulatori o loro parti di tipi preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituiti con altri conformi ai tipi unificati;

c) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di accumulatori che rappresentano un progresso sostanziale della tecnica;

d) per fabbricazioni di accumulatori su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni, e per serie di autovetture destinate promiscuamente all'interno del Paese ed all'esportazione, quando risulti troppo oneroso provvedere a una serie speciale di accumulatori per l'esportazione.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nelle necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono rispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'Unificazione nell'Industria UNI (Foro Bonaparte, 16) Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 giugno 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

(2772)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 giugno 1938-XVI.

Nomina dell'on. ing. Napoleone Aprilis a presidente del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1935-XIII, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1938-XVI, con il quale l'on. ing. Napoleone Aprilis è nominato vice-presidente della Corporazione dei prodotti tessili, in sostituzione dell'on. avvocato Gino Olivetti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere conseguentemente alla sostituzione dell'on. Olivetti in seno al suindicato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

L'on. ing. Napoleone Aprilis, vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato presidente del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività serica, in sostituzione dell'on. avv. Gino Olivetti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(2768)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 giugno 1938-XVI.
Nomina dell'on. Giuseppe Bianchini a membro del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1935-XIII, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1938-XVI, con il quale l'on. Giuseppe Bianchini è nominato membro della Corporazione dei prodotti tessili, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Ritenuta l'opportunità di provvedere conseguentemente alla nomina del rappresentante del Partito Nazionale Fascista in seno al suindicato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

L'on. Giuseppe Bianchini, membro della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato membro del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica, in sostituzione dell'on. ing. Napoleone Aprilis.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(2769)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1938-XVI.
Nomina del prof. dott. Aldo Castellani a membro della Commissione consultiva per le scuole convitto professionali per infermiere e per assistenti sanitarie visitatrici.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il precedente decreto in data 15 gennaio u. s. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del successivo giorno 19, con il quale è stata istituita una Commissione consultiva per dar parere in merito alle pratiche concernenti l'istituzione e l'ordinamento delle scuole convitto professionali per infermiere e delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici;

Ritenuta l'opportunità di chiamare a far parte di detta Commissione anche il prof. dott. Aldo Castellani, conte di Chisimaio, senatore del Regno;

Decreta:

Il prof. dott. Aldo Castellani, conte di Chisimaio, senatore del Regno, è chiamato a far parte della predetta Commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno:*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

(2781)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1938-XVI.
Costituzione della Commissione consultiva per la sistemazione in organico dell'assistente straordinario del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Palermo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la deliberazione 6 aprile 1938, con la quale il preside dell'Amministrazione provinciale di Palermo provvede all'inquadramento in pianta organica al posto di assistente presso il reparto chimico di quel Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi dell'assistente straordinario dott. Vincenzo De Fonzo, previo parere favorevole da emettersi dall'apposita Commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 71 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 362, 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; 34 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 155; 71 e segg. del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti i paragrafi II e III delle disposizioni transitorie del regolamento per il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Palermo, deliberato nelle sedute del 21 giugno e 6 novembre 1937 ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa di Palermo nella seduta del 14 dicembre 1937;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione che dovrà esprimere il proprio parere sulla sistemazione in ruolo organico dell'attuale assistente straordinario dott. Vincenzo De Fonzo;

Decreta:

La Commissione, incaricata di esprimere il parere sulla sistemazione in organico dell'assistente straordinario presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Palermo, è costituita come appresso:

Presidente: Benincasa dott. Ignazio, vice prefetto;

Membri: Agostini prof. Paolo, docente universitario di chimica generale nella Regia università di Roma; Cusmano prof. Guido, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologica nella Regia università di Genova; Di Stefano dottor Francesco, coadiutore chimico di 1ª classe nell'Istituto di sanità pubblica; Bonamartini prof. Giuseppe, direttore della sezione di chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze;

Segretario: Bechere Mulas dott. Ernesto, consigliere di 1ª classe nell'Ammministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma, Direzione generale della sanità pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della prefettura di Palermo.

Roma, addì 28 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2782)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 26 luglio 1938-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 997, che autorizza la spesa di L. 4.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio, della linea ferroviaria Aulla-Lucca.

(2820)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 16 giugno 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Alfredo Amoretti, console onorario d'Albania a Genova.

(2735)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige.

Nell'elenco n. 28 per rettifiche d'intestazione di titoli pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, puntate 139 e 148 rispettivamente del 21 giugno e 2 luglio 1938-XVI, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

Il certificato Cons. 3,50 per cento n. 530756 di L. 63, intestato a Santalucia Enrico, Tommaso ecc. minori sotto la p. p. della madre *Rossi* Evelina ecc. con usufrutto a favore di *Rossi* Evelina ecc. deve essere rettificato in Santalucia Enrico, Tommaso ecc. minori sotto la p. p. della madre *De Rossi* Evelina ecc. con usufrutto a favore di *De Rossi* Evelina ecc., ed il certificato Cons. 3,50 per cento n. 761294 di L. 35 intestato a *Rossi* Evelina ecc. deve essere rettificato in *De Rossi* Evelina ecc.

(2319)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 155

del 26 luglio 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,53
Francia (Franco)	52,50
Svizzera (Franco)	435,25
Argentina (Peso carta)	4,927
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	18,96
Cecoslovacchia (Corona)	65,55
Danimarca (Corona)	4,175
Norvegia (Corona)	4,6995
Olanda (Fiorino)	10,445
Polonia (Zloty)	358,05
Portogallo (Scudo)	0,8502
Svezia (Corona)	4,822
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,20
Id. 3,50 % (1902)	70,35
Id. 3,00 % Lordo	51,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,80
Id. Id. 5 % (1936)	92,925
Rendita 5 % (1935)	93,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,825
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,675
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,25
Id. id. 5 % - Id. 1944	99,25

Media dei cambi e dei titoli — N. 156

del 27 luglio 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,58
Francia (Franco)	52,50
Svizzera (Franco)	435,25
Argentina (Peso carta)	4,93
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,95
Cecoslovacchia (Corona)	65,61
Danimarca (Corona)	4,1775
Norvegia (Corona)	4.702
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8507
Svezia (Corona)	4,8245
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,125
Id. 3,50 % (1902)	70,35
Id. 3,00 % Lordo	51,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,725
Id. Id. 5 % (1936)	92,875
Rendita 5 % (1935)	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,35
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,85
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,675
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,25
Id. id. 5 % - Id. 1944	99,25

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà Intellettuale.

ELENCO n. 3 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di marzo 1938-XVI (dal n. 56781 al 56930 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 3 - marzo 1938-XVI - del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.		
15-12-1937	Giacomo Marchetti, ad Arco (Trento).	Marchio di fabbrica per granoturco da seme in pannocchie.	56819	10- 3-1938
14-12-1937	Guido Glisenti, a Brescia.	Marchio di fabbrica per ghisa.	56830	10- 3-1938
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.		
30-11-1937	Domenico Vernetti, a Cuorgnè (Aosta).	Marchio di fabbrica per confetti, pastiglie e caramelle.	56784	10- 3-1938
2-12-1937	Wilhelm Erat, a Zurigo (Svizzera).	Marchio di fabbrica per ioghurt aromatizzato.	56785	10- 3-1938
3-12-1937	Soc. Anon. V. Cremaschi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per panettoni, caramelle, liquori e dolciumi di ogni specie.	56786	10- 3-1938
25-10-1937	Società Anonima Commerciale Francioli, ad Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per caffè, tè, carcadè, droghe, erbe aromatiche, zafferano astucci, dadi brodo, miele, farine, tapioche, creme da tavola, biscotti, liquori.	56793	10- 3-1938
30-11-1937	Riseria Italiana - Soc. An. Industriale e Commerciale, a Porto Marghera (Venezia).	Marchio di fabbrica per riso.	56796	10- 3 1938
1-12-1937	Virgilio Canepa e Luigi Villa, a Genova.	Marchio di fabbrica per dolciumi.	56826	10- 3-1938
15-12-1937	Ditta V. di F. de Martinis, ad Aquila.	Marchio di fabbrica per pasta alimentare.	56831	10- 3-1938
16-12-1937	Ditta L. Comelli & C., a Gropello Cairoli (Pavia).	Marchio di fabbrica per formaggio.	56832	10- 3-1938
15-12-1937	Arturo C. Barletti, a Genova.	Marchio di fabbrica per olio commestibile di semi.	56835	10- 3-1938
29-12-1937	Rodia Società Anonima, a Rodi (Egeo).	Marchio di fabbrica per olii commestibili, olii di oliva o comunque vegetali e sotto prodotti come vegetaline, burri.	56838	10- 3-1938
29-12-1937	Rodia Società Anonima a Rodi (Egeo).	Marchio di fabbrica per olii commestibili, olii di oliva o comunque vegetali e relativi sotto prodotti come vegetaline, burri.	56839	10 3-1938
14-12-1937	Molino & Pastificio Balsamo, a Pompei-Torre Annunziata (Napoli).	Marchio di fabbrica per paste alimentari.	56846	17- 3-1938
18-12-1937	Ditta Giacomo Rinaldo, a Salerno.	Marchio di fabbrica per conserve alimentari.	56847	17- 3-1938
9-12-1937	Latteria Sociale di Marlengo (Soc. An. Coop.), a Marlengo (Bolzano).	Marchio di fabbrica per burro.	56848	17- 3-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
9-12-1937	S. A. Cooperativa Produttori Latte, a Bressanone (Bolzano).	Marchio di fabbrica per burro.	56849	17- 3-1938
21- 8-1936	Honor Brand Frosted Foods Corporation, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per frutta e legumi freschi congelati.	56851	24- 3-1938
18- 6-1937	Ditta Cesare Balena & Figlio, a Livorno.	Marchio di fabbrica per pasta di acciughe.	56852	24- 3-1938
23-10-1937	Ditta Nunzio Comis, a Catania.	Marchio di commercio per arance, mandarini e limoni.	56861	24- 3-1938
10-11-1937	Maria Bernabei, a Marino (Roma).	Marchio di fabbrica per cereali, erbe aromatiche per condimento essiccate e polverizzate.	56862	24- 3-1938
9-12-1937	Latteria Sociale di Rifiano, a Rifiano (Bolzano).	Marchio di fabbrica per burro.	56864	24- 3-1938
14-12-1937	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle.	56869	24- 3-1938
21-12-1937	S. A. Italo Suisse Fabbrica Caramelle, a Pontetresa (Varese).	Marchio di fabbrica per caramelle, pasticche, confetti, pastigliaggi ed altri dolciumi.	56882	31- 3-1938
21-12-1937	S. A. Italo Suisse Fabbrica Caramelle, a Pontetresa (Varese).	Marchio di fabbrica per caramelle, pasticche, confetti, pastigliaggi ed altri dolciumi.	56883	31- 3-1938
18-12-1937	Ermano Generali, a Milano.	Marchio di fabbrica per lievito in polvere.	56886	31- 3-1938
12- 6-1937	S. A Panettone San Babila, a Milano.	Marchio di fabbrica per dolci.	56891	31- 3-1938
21- 8-1937	Giacomo Bergonzi, a Novara.	Marchio di fabbrica per formaggi e latticini in genere.	56893	31- 3-1938
7-12-1937	Ditta Bonotto & C. di Bonotto Mario, a Torino.	Marchio di fabbrica per senapa in polvere o in pasta.	56910	31- 3-1938
27-11-1937	Lucrezio Dalmasso, a Macomer (Nuoro).	Marchio di fabbrica per formaggio pecorino romano sardo.	56902	31- 3-1938
13-12-1937	Ditta Antonio Bertolini, a Torino.	Marchio di fabbrica per una droga.	56911	31- 3-1938
27-11-1937	Lucrezio Dalmasso, a Macomer (Nuoro).	Marchio di fabbrica per formaggio pecorino romano sardo.	56903	31- 3-1938
13-12-1937	Ditta Antonio Bertolini, a Torino.	Marchio di fabbrica per una droga.	56912	31- 3-1938
30-12-1937	Leoniero Fusi, a Firenze.	Marchio di fabbrica e di commercio per pasta alimentare rossa al pomodoro.	56921	31- 3-1938
6-12-1937	Ditta Andrea Pensabene di Salvatore, a Palermo.	Marchio di fabbrica per estratto di pomodoro.	56922	31- 3-1938
9-12-1937	Ditta Cav. Andrea Pensabene fu Pietro, a Palermo.	Marchio di fabbrica per pomodori pelati.	56923	31- 3-1938
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**		
		(*Vedi anche: classe II, marchi nn.* 56786 *e* 56793).		
14-12-1937	S. A. Distillerie Pedroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquori a base di china.	56787	10- 3-1938
9- 7-1937	Clemente Clerici, a Lomazzo (Como).	Marchio di commercio per vini.	56791	10- 3-1938
30-11-1937	Consorzio Agrario di Siena e Grosseto Società Anonima Cooperativa a capitale illimitato, a Siena.	Marchio di fabbrica per vino da pasto.	56798	10- 3-1938
30-11-1937	Consorzio Agrario di Siena e Grosseto Società Anonima Cooperativa a capitale illimitato, a Siena.	Marchio di fabbrica per vino da pasto.	56799	10- 3-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
30-11-1937	Consorzio Agrario di Siena e Grosseto Società Anonima Cooperativa a capitale illimitato, a Siena.	Marchio di fabbrica per vino rosso.	56800	10- 3-1938
23- 4-1937	Società Anonima Mondoro per la produzione di Vini, Aperitivi e Succhi d'uva, a Genova-Fegino.	Marchio di fabbrica per vini.	56801	10- 3-1938
23- 4-1937	Società Anonima Mondoro per la produzione di Vini, Aperitivi e Succhi d'uva, a Genova-Fegino.	Marchio di fabbrica per vini.	56802	10- 3-1938
23- 4-1937	Società Anonima Mondoro per la produzione di Vini, Aperitivi e Succhi d'uva, a Genova-Fegino.	Marchio di fabbrica per vini.	56803	10- 3-1938
6-11-1937	Geo G. Sandeman Sons & Co. Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per vini e spiriti.	56817	10- 3-1938
30-11-1937	Consorzio Agrario di Siena e Grosseto Società Anonima Cooperativa a capitale illimitato, a Siena.	Marchio di fabbrica per vino.	56821	10- 3-1938
30-11-1937	Consorzio Agrario di Siena e Grosseto Società Anonima Cooperativa a capitale illimitato, a Siena.	Marchio di fabbrica per vino.	56822	10- 3-1938
1-12-1937	Ditta Riccadonna, a Canelli (Asti).	Marchio di fabbrica per spumanti.	56827	10- 3-1938
21-10-1937	Fratelli Di Simo, a Lucca.	Marchio di fabbrica per un liquore.	56860	24- 3-1938
23-11-1937	Società Anonima Augusto Carlo Borsari, a Bologna.	Marchio di fabbrica per un liquore.	56866	24- 3-1938
13- 7-1937	Pietro Franzini, a Milano.	Marchio di fabbrica per un aperitivo.	56871	31- 3-1938
23- 8-1937	Cantina Luinese De Camilli, Marrucci & Bielli a Luino (Varese).	Marchio di fabbrica per vini.	56892	31- 3-1938
23-10-1937	S. A. Distilleria Impero, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore da servire a caldo aromatizzato con caffè.	56898	31- 3-1938
2-12-1937	S. A. V. I. Florio-Ingham Whitaker-Woodhouse & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per vini comuni, vini liquorosi, vini marsala, vermut, aperitivi, amari, liquori, bibite alcooliche e non alcooliche, sciroppi, acque minerali.	56906	31- 3-1938
2-12-1937	S. A. V. I. Florio-Ingham Whitaker-Woodhouse & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per vini comuni, vini liquorosi, vini marsala, vermut, aperitivi, amari, liquori, bibite alcooliche e non alcooliche, sciroppi, acque minerali.	56907	31- 3-1938
2-12-1937	S. A. V. I. Florio-Ingham Whitaker-Woodhouse & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per vini comuni, vini liquorosi, vini marsala, vermut, aperitivi, amari, liquori, bibite alcooliche e non alcooliche, sciroppi, acque minerali.	56908	31- 3-1938
2-12-1937	S. A. V. I. Florio-Ingham Whitaker-Woodhouse & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per vini comuni, vini liquorosi, vini marsala, vermut, aperitivi, amari, liquori, bibite alcooliche e non alcooliche, sciroppi, acque minerali.	56909	31- 3-1938
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.		
15-12-1937	Gi. Vi. Emme Soc. An. Giuseppe Visconti di Modrone & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per lozioni per capelli.	56790	10- 3-1938
6-11-1937	Standard Oil Development Company, a Wilmington, Delaware (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per composto chimico per migliorare la viscosità degli olii lubrificanti in funzione della temperatura, olii lubrificanti.	56816	10- 3-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
30-11-1937	Società Anonima B.C.D., a Verona.	Marchio di fabbrica per creme per la pelle.	56823	10- 3-1938
29-11-1937	Società Anonima Marcenaro & Pedemonte, a Genova.	Marchio di fabbrica per olio detersivo per capelli.	56825	10- 3-1938
21-12-1937	Soc. An. Carlo Baruffi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per sapone in polvere per bucato.	56829	10- 3-1938
20-12-1937	Rodia Società Anonima, a Rodi (Egeo).	Marchio di fabbrica per olii e simili da toletta, cosmetici, dentifrici e prodotti vari da toletta.	56840	10- 3-1938
22- 7-1937	Masconi Esmeralda, a Genova.	Marchio di fabbrica per cipria, crema, profumo, dentifricio, smalto, pasta per ciglia.	56853	24- 3-1938
21- 9-1937	Società Anonima Mira-Lanza Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone modellato.	56855	24- 3-1938
21- 9-1937	Società Anonima Mira-Lanza Fabbriche di Saponi e Candele a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone liscio.	56856	24- 3-1938
27- 9-1937	Ditta Pilla Pietro, a Milano.	Marchio di commercio per benzina, petrolio, olio da gas.	56859	24- 3-1938
4-12-1937	Società Anonima Italiana Valvoline Oil a Genova.	Marchio di commercio per olii, grassi e lubrificanti in genere.	56868	24- 3-1938
27-12-1937	S.A.I.M.A. Soc. An. Italiana Medicinali ed Affini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per dentifrici.	56877	31- 3-1938
11-10-1937	Saponificio Aniene, a Roma.	Marchio di fabbrica per sapone da bucato e da bassa toletta.	56896	31- 3-1938
18-12-1937	Swan-Finch Oil Corporation, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per olii e grassi lubrificanti.	56924	31- 3-1938
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili macchine in genere organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.**		
27-10-1937	Rodolfo Levi, a Milano.	Marchio di fabbrica per mole a smeriglio od abrasivi in genere.	56814	10- 3-1938
7-12-1937	Ditta Saletti & Castellini, a Toscolano sul Garda (Brescia).	Marchio di fabbrica e di commercio per seghe a nastro da legno e metallo, seghe a coda da falegname, seghe da macellaio, raschietti da falegname seghe refendine, voltini da falegname, seghetti per metallo, seghe a mano, forette, seghe per agricoltura, circolari, segoni, seghe a telaio, segoncini ed ogni altro tipo di sega ricavata da nastro di acciaio o lamina di acciaio, filo di acciaio armonico e derivati.	56824	10- 3-1938
2-12-1937	Società Metallurgica Italiana Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per metalli, leghe e leghe a base di alluminio in blocchi, pani, getti, lamiere, barre, profilati, tubi, nastri e fili.	56834	10- 3-1938
2-12-1937	Società Metallurgica Italiana Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per metalli, leghe e leghe a base di alluminio in blocchi, pani, getti, lamiere, barre, profilati, tubi, nastri e fili.	56836	10- 3-1938
22-12-1937	Lindberg Engineering Company, a Chicago (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per forni per il trattamento di metalli.	56837	10- 3-1938
7-12-1937	Formasini Carlo, a Bologna.	Marchio di fabbrica per carburatori ed accessori per auto, moto, nonchè motori a scoppio.	56850	17- 3-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
22- 7-1937	Manifattura Italiana Guarnizioni per Macchine Colombo & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per guarnizioni per macchine e guarnizioni di gomma in genere.	56854	24- 3-1938
3- 9-1937	Fabbriche Riunite Falci, a Dronero (Cuneo).	Marchio di fabbrica per falciole da erba e da grano.	56857	24- 3-1938
14-12-1937	Officine Nazionali Brevetti A. De Angelis, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per macchine trecciatrici e fusi per macchine trecciatrici.	56863	24- 3-1938
22-12-1937	Raffaele Rimassa, a Genova.	Marchio di fabbrica per utensileria per meccanica.	56873	31- 3-1938
20-12-1937	Soc. An. Officine di Netro già G. B. Rubino, a Netro (Biella).	Marchio di fabbrica per falci, falciole, utensili, attrezzi e strumenti per l'agricoltura.	56878	31- 3-1938
20-12-1937	Soc. An. Officine di Netro già G. B. Rubino, a Netro (Biella).	Marchio di fabbrica per falci, falciole, utensili, attrezzi e strumenti per l'agricoltura.	56879	31- 3-1938
20-12-1937	Soc. An. Officine di Netro già G. B. Rubino, a Netro (Biella).	Marchio di fabbrica per falci, falciole, utensili, attrezzi e strumenti per l'agricoltura.	56880	31- 3-1938
20-12-1937	Soc. An. Officine di Netro già G. B. Rubino, a Netro (Biella).	Marchio di fabbrica per falci, falciole, utensili, attrezzi e strumenti per l'agricoltura.	56881	31- 3-1938
18-11-1937	Ditta Reparol di Rodolfo Cohn, a Trieste.	Marchio di fabbrica per apparecchio per la risuolatura delle scarpe.	56904	31- 3-1938
2-12-1937	Società Anonima Nazionale « Cogne », a Torino.	Marchio di fabbrica per lega al molibdeno nichel-cromo adatta per stampaggio profondo.	56905	31- 3-1938
22-12-1937	Lindberg Engineering Company, a Chicago (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per forni per il trattamento di metalli e tempere e mezzi regolatori da usare in rapporto ad essi.	56920	31- 3-1938
21-12-1937	The Perfect Tape Coupler Company Limited, a Bradford (Inghilterra).	Marchio di fabbrica per cinghie, nastri e corde per trasmissioni meccaniche.	56926	31- 3-1938
24-12-1937	Libbey-Owens-Ford-Glass Company, a Toledo, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per infissi e serramenti; telai metallici per lastre di vetro, e accessori relativi come: sbarre, striscie, lastre e pezzi fusi verticali e orizzontali, di divisione; sbarre, striscie, lastre e pezzi fusi di soglia, d'imposta e di copertura; cappelli e ancoraggi d'angolo; sbarre striscie lastre e pezzi fusi per traverse di finestra o di porta; sbarre, striscie, lastre e pezzi fusi per stortini da finestra; e telai per persiane avvolgibili.	56928	31- 3-1938
		Classe VI. — Orologeria: apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
14- 8-1937	Elettrodi Rivestiti Soc. Anon., a Milano.	Marchio di fabbrica per elettrodi rivestiti per saldatura elettrica ad arco, macchine ed accessori per saldare.	56808	10- 3-1938
17-12-1937	Ditta M. Marcucci & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per diaframma elettromagnetici con braccio e senza.	56844	17- 3-1938
22-12-1937	Gianni Andrea Peco, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per termometri.	56919	31- 3-1938
		Classe VIII. — Materiali da costruzione: vetrerie e ceramiche (*Vedi anche: classe V, marchio n.* 56928).		
1-10-1937	Société Anonyme des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de St. Gobain, Chauny & Cirey, a Parigi.	Marchio di fabbrica per lastre di vetro levigate e pulite, colorate in pasta, tinta oro.	56809	10- 3-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
10-12-1937	Aristide Sironi, a Milano.	Marchio di fabbricaa per paraspigolo per costruzioni edili.	56818	10- 3-1938
16-12-1937	Soc. An. Cristalleria Murano, a Milano.	Marchio di fabbrica per vetrerie.	56820	10- 3-1938
16-12-1937	Soc. An. Cristalleria Murano, a Milano.	Marchio di fabbrica per vetrerie.	56841	17- 3-1938
16-12-1937	Soc. An. Cristalleria Murano, a Milano.	Marchio di fabbrica per vetrerie.	56842	17- 3-1938
27-12-1937	Società Anonima Materiali Refrattari, a Genova.	Marchio di fabbrica per mattoni di silice destinati all'industria del gas.	56929	31- 3-1938
27-12-1937	Società Anonima Materiali Refrattari, a Genova.	Marchio di fabbrica per cemento refrattario speciale ad alta resistenza fisica e pirometrica per la muratura dei materiali refrattari.	56930	31- 3-1938
		CLASSE IX. — **Combustibili; materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione**		
10-12-1937	Arturo Bojardi, a Genova.	Marchio di fabbrica per apparecchi e dispositivi a gas.	56870	24- 3-1938
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi: oggetti per sport e giocattoli.**		
2- 8-1937	Ditta Ausonia Industria Italiana Tele Cerate, oleate ed affini Leopoldo Haas, a Calolziocorte (Bergamo).	Marchio di fabbrica per coperture per mobili, coperture per pavimenti e coperture per pareti.	56807	10- 3-1938
21-12-1937	Slazengers Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per articoli sportivi da usarsi nel pugilato, in ginnastica, negli esercizi atletici in casa ed all'aperto, e nell'esercizio di vari giuochi quali: golf, volano (compresi particolarmente le palle da volano e gli accessori per questo giuoco); racchette per il giuoco dello « squash »; articoli per i giuochi del hockey da prato e da ghiaccio, della pallacorda, del « fives », della pallacorda da tavolo, della palla al cesto, del « bowls », del calcio, del « lacrosse », del « cricket », del « croquet », del « clock golf », del « quoits », del disco e del golf da salone; e palle per il giuoco della palla a nuoto.	56874	31- 3-1938
21-12-1937	Slazengers Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per articoli sportivi da usarsi nel pugilato, in ginnastica negli esercizi atletici in casa ed all'aperto, e nell'esercizio di vari giuochi quali: golf, volano (compresi particolarmente le palle da volano e gli accessori per questo giuoco); racchette per il giuoco dello « squash »; articoli per i giuochi del hockey da prato e da ghiaccio, della pallacorda, del « fives », della pallacorda da tavolo, della palla al cesto, del « bowls », del calcio, del « lacrosse », del « cricket », del « croquet », del « clock golf », del « quoits », del disco e del golf da salone; e palle per il giuoco della palla a nuoto.	56875	31- 3-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria e valigeria** (*Vedi anche*: *classe V, marchio n.* 56850).		
27-12-1937	Lucien Charles Hippolyte Juy, a Dijon (Francia).	Marchio di fabbrica per ruote libere, cambi di velocità ed accessori per biciclette.	56870	31- 3-1938
25-10-1937	Società Nazionale Trasporti Fratelli Gondrand, a Milano.	Marchio di commercio per autoveicoli per servizi rapidi viaggiatori e merci.	56899	31- 3-1938
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
3-12-1937	Soc. An. Industrie Chimiche e Tintorie Riunite Felli-Ferrario, a Seriate (Bergamo).	Marchio di commercio per filati e tessuti di qualsiasi fibra tessile.	56781	10- 3-1938
3-12-1937	Soc. An. Industrie Chimiche e Tintorie Riunite Felli-Ferrario, a Seriate (Bergamo).	Marchio di commercio per filati e tessuti di qualsiasi fibra tessile.	56782	10- 3-1938
3-12-1937	Soc. An. Industrie Chimiche e Tintorie Riunite Felli-Ferrario, a Seriate (Bergamo).	Marchio di commercio per filati e tessuti di qualsiasi fibra tessile.	56783	10- 3-1938
14-12-1937	De Angeli-Frua Società per l'Industria dei Tessuti Stampati Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti al cotone, alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	56788	10- 3-1938
14-12-1937	De Angeli-Frua Società per l'Industria dei Tessuti Stampati Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone o rayon soli o misti al cotone, alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	56789	10- 3-1938
24-11-1937	Paul Stern, a Milano.	Marchio di fabbrica per indumenti e tessuti impermeabilizzati.	56794	10- 3-1938
21-12-1937	Ditta Roberto Zoratto, a Udine.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie, filati di lana, cotone, seta e rajon.	56833	10- 3-1938
11-11-1937	D. Roditi & Sons Società Anonima, a Firenze.	Marchio di commercio per ricami in genere.	56901	31- 3-1938
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.** (*Vedi anche*: *classe XIII, marchi nn.* 56794 *e* 56833).		
23-10-1937	Soc. An. Mario Merati, a Milano.	Marchio di fabbrica per camicie, colli, pigiama, camiciotti e mutande.	56811	10- 3-1938
27-10-1937	Compagnia Continentale di Sellerie ciclistiche ed affini, S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per calzature di ogni genere ed in particolare calzature di cuoio per bambini.	56813	10- 3-1938
12-10-1937	Calzaturificio Invicta, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per calzature da donna, da ragazzo e stivaloni.	56858	24- 3-1938
30-11-1937	Domenico Pirazzini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	56865	24- 3-1938
16-12-1937	Calzaturificio Fratelli Taverna di Antonio, a Ventimiglia (Imperia).	Marchio di fabbrica per calzature per signora.	56872	31- 3-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
23-12-1937	Manifattura di Turro S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	56888	31- 3-1938
23-12-1937	Calzaturificio « Sullana » di Fratelli Sciuccati, a Cerro Maggiore (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature da uomo.	56889	31- 3-1938
4-12-1937	Luigi Lamperti, ad Inzago (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature e sandali.	56915	31- 3-1938
		CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.		
1- 6-1937	Manifattura Zaratina Sigarette S. A., a Zara.	Marchio di fabbrica per sigarette.	56805	10- 3-1938
1- 6-1937	Manifattura Zaratina Sigarette S. A., a Zara.	Marchio di fabbrica per sigarette.	56806	10- 3-1938
		CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca.		
14-10-1937	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiali elastici ottenuti per polimerizzazione di sostanze organiche sintetiche.	56897	31- 3-1938
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.		
5-11-1937	F. Frank & Sohn, a Lipsia (Germania).	Marchio di fabbrica per pennini.	56815	10- 3-1938
16-12-1937	Ditta Giuseppe Zanini, ad Arona (Novara).	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, pennini oro, matite automatiche e inchiostro stilografico.	56843	17- 3-1938
17-12-1937	Ditta Giuseppe Zanini, ad Arona (Novara).	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, pennini oro, matite automatiche e inchiostro stilografico.	56845	17- 3-1938
24-12-1937	Giuseppe Olivieri, a Milano.	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, inchiostro, pennini, matite e penne in genere.	56890	31- 3-1938
21-10-1937	Andreina Cantoni, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per gomma arabica liquida o qualsiasi soluzione adesiva.	56895	31- 3-1938
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia.		
7-12-1937	Istituto Ortopedico Rizzoli, a Bologna.	Marchio di fabbrica per apparecchio di controllo per l'articolazione del ginocchio nelle protesi di coscia.	56810	10- 3-1938
26-10-1937	Leib Fass, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchio ausiliare per l'udito.	56812	10- 3-1938
7-12-1937	Soc. An. Laboratorio di Prodotti Farmaceutici Dott. L. Boniscontro e M. Gazzone, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	56867	24- 3-1938
27-10-1937	Ditta Pietro Negroni, a Cremona.	Marchio di fabbrica per prodotti estrattivi animali (farmaceutici, biochimici e per uso industriale).	56900	31- 3-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
10-12-1937	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	56914	31- 3-1938
15-12-1937	Ditta G. Marinoni, a Savona.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale e cardiocinetico.	56918	31- 3-1938
20-12-1937	Franco Zeni, a Roma.	Marchio di fabbrica per medicinali.	56925	31- 3-1938
21-12-1937	Società Farmaceutica Romana Evaristo Garroni, a Roma.	Marchio di fabbrica per un rimedio contro la tosse e contro le malattie degli organi respiratori.	56927	31- 3-1938
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi. *(Vedi anche: classe XVIII, n. 56900).*		
2-10-1937	Luigi Pescetto, a Genova.	Marchio di fabbrica per cera per sci.	56792	10- 3-1938
19- 5-1937	Società Anonima Mondoro per la produzione di Vini, Aperitivi e Succhi d'uva, a Genova-Fegino.	Marchio di fabbrica per preparato speciale per la panificazione.	56804	10- 3-1938
29-12-1937	Ditta Antonio Bertolini, a Torino.	Marchio di fabbrica per salnitro e preparati per la lavorazione e conservazione di carni.	56884	31- 3-1938
29-12-1937	Ditta Antonio Bertolini, a Torino.	Marchio di fabbrica per insetticidi, carte pigliamosche, nastri pigliamosche.	56885	31- 3-1938
21-12-1937	S. A. Industria Applicazioni Chimiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico per l'industria saponiera.	56887	31- 3-1938
13-12-1937	Ditta Antonio Bertolini, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto insetticida.	56913	31- 3-1938
		CLASSE XXII. — Prodotti compresi in più classi.		
25-12-1937	Soc. An. Metallurgica Lombarda Piemontese, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiali da costruzione lavorati o tagliati; chincaglierie; serrature; chiodi, viti e bulloni; apparecchi di riscaldamento e ventilazione; ascensori; montacarichi; elementi per costruzioni metalliche; utensili domestici e altri materiali per la cucina, per bagno; apparecchi d'illuminazione e riscaldamento; filtri; coltelleria; strumenti taglienti; vasellami vari; gioielleria; oreficeria; lavori ornamentali; oggetti d'uso personale; pettini ed altri articoli di toletta; articoli per fumatori; giocattoli; articoli di pesca, di caccia e di sport; strumenti e materiali per disegno; articoli per radio; materiali per abitazioni, negozi, uffici e locali pubblici; articoli di pubblicità; materiali didattici; mobili scolastici; attrezzi di ginnastica: strumenti per le scienze, l'ottica, la fotografia; strumenti di misura, pesi, bilance; orologeria; strumenti ed apparecchi di chirurgia, di medicina, di farmacia, di ortopedia; strumenti musicali.	56795	10- 3-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
13-11-1937	A. Costantino & C. Società per l'Industria di Prodotti Biochimici, a Favria-Oglianico (Torino).	Marchio di fabbrica per prodotti per l'industria farmaceutica, prodotti ed apparecchi per l'analisi chimica e batteriologica, prodotti per conceria, per enologia, per l'industria termentologica, per l'industria tessile e panaria, per l'industria manifatturiera in genere; prodotti chimici; alimenti composti per zootecnica; prodotti alimentari azotati e idrocarbonati, prodotti biologici speciali, specialità farmaceutiche.	56797	10- 3-1938
2-12-1937	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio e tutti i suoi derivati, spirito per motori, olii per forza motrice, combustibili per macchine, kerosene, benzina, benzolo, olii per forni, olii e preparati per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, grassi, cera di tutte le specie, trementina e surrogati di trementina, olii medicinali e preparati medicinali, olii commestibili e grassi gelatina di petrolio, olii per toletta e preparati per toletta, olii da spruzzo, insetticidi, candele, lumini da notte, torcie, fiammiferi olii o preparati per scopi di agricoltura, orticoltura, sanitari e veterinari, olii per trasformatori.	56828	10- 3-1938
26- 8-1937	Società Italiana Prodotti Carlen, a Palermo.	Marchio di fabbrica per pasta smeriglio ermetico, ermetico per guarnizioni, pasta smeriglio valvole, pasta rotaggio pistoni, olio incombustibile per motori, liquido per freni idraulici, liquido per ammortizzatori, olio grafitato materale per riparazioni a freddo pneumatici, lucido per metalli e vernici, disincrostanti per radiatori, soluzioni di gomma.	56894	31- 3-1938
14-12-1937	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio e tutti i suoi prodotti, spirito per motori, olii per forza motrice, combustibili per macchine, kerosene, benzina, benzolo, olii per forni, olii per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, grassi, cera di tutte le specie, detergenti, sgrassatori, trementina e surrogati di trementina, olii medicinali e preparati medicinali olii e grassi commestibili, gelatina di petrolio, olii per toletta e preparati per toletta, olii per spruzzatori, insetticidi, candele, lumini da notte, torcie, fiammiferi, fertilizzanti, olii e preparati per agricoltura, orticoltura, veterinaria e sanità, olii per trasformatori, asfalto ed emulsioni asfaltiche per tutti gli scopi, bitume, pitture bituminose e composti solventi, pigmenti, pitture, vernici, tinte, nero carbone, inchiostri, preservativi e rivestimenti preservativi, disinfettanti, sostanze e preparativi per pulire, spiriti per manifatture, gas per illuminazione e per saldature, olii di gas e sostanze per arricchire il gas, coke di petrolio, pompe, stufe e lampade, sostanze chimiche per manifatture e tutti i prodotti analoghi a ciascuno dei sopracitati.	56917	31- 3-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
14-12-1937	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio e tutti i suoi prodotti, spirito per motori, olii per forza motrice, combustibili per macchine, kerosene, benzina, benzolo olii per forni, olii per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, grassi, cera di tutte le specie, detergenti, sgrassatori, trementina e surrogati di trementina, olii medicinali e preparati medicinali, olii e grassi commestibili, gelatina di petrolio, olii per toletta e preparati per toletta, olii per spruzzatori, insetticidi, candele, lumini da notte, torcie, fiammiferi, fertilizzanti, olii e preparati per agricoltura, orticoltura, veterinaria e sanità, olii per trasformatori, asfalto ed emulsioni asfaltiche per tutti gli scopi, bitume, pitture bituminose e composti, solventi, pigmenti, pitture, vernici, tinte, nero carbone, inchiostri, preservativi e rivestimenti preservativi, disinfettanti, sostanze e preparati per pulire, spiriti per manifatture, gas per illuminazione e per saldature, olii di gas e sostanze per arricchire il gas, coke di petrolio, pompe, stufe e lampade, sostanze chimiche per manifatture e tutti i prodotti analoghi a ciascuno dei sopracitati.	56916	31- 3 1938

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore: A. ZENGARINI.

(2708)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

63° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA SIDERURGICA.

N. 3167. — Decreto Ministeriale 24 giugno 1938-XVI, col quale la domanda della S. A. Acciaierie e Ferriere Pugliesi con sede in Giovinazzo (Bari) intesa ad ottenere l'autorizzazione per un impianto elettrosiderurgico per la produzione di ghisa per affinazione e di getti d'acciaio, non è accolta.

N. 3168. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Zadussi Giovanni con sede in Udine è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Udine, un forno elettrico da 3 tonnellate per la rifusione dei rottami, a condizione che i lingotti di ferro omogeneo vadano a sostituire un pari quantitativo di ferro a pacchetto e senza quindi aumentare il quantitativo totale di laminati.

N. 3169. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Comerio Ercole con sede in Busto Arsizio (Varese) è autorizzata ad ampliare il reparto trafileria e laminazione del ferro, acciaio, metalli e sue leghe, ampliare il reparto fabbricazione fibre tessili, allestire un impianto per la lavorazione della gomma e sottoprodotti, produrre getti di acciaio comune e di qualità.

INDUSTRIA METALLURGICA.

N. 3170. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Elettrochimica Milanese, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Milano, un impianto per ricupero del nichel, stagno, rame e piombo, dai residuati metallici.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE E MECCANICHE.

N. 3171. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Paolo Pelizzala con sede in Milano è autorizzata ad allestire in Milano un nuovo impianto per la produzione di accessori metallici per tende, in alluminio (sostegni, guide, pomoli, pinze, anelli, mensole, ecc.).

N. 3172. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Officine meccaniche monfalconesi E. Passerò & C., con sede in Monfalcone è autorizzata ad installare nel reparto del proprio stabilimento addetto alla produzione di fusti metallici, n. 2 saldatrici elettriche a resistenza, n. 2 puntatrici per saldatura elettrica e n. 2 smerigliatrici per ravvivare la superficie metallica prima di effettuare la saldatura.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI.

N. 3173. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Moto Fides con sede in Livorno è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Livorno con l'installazione di nuove macchine per la fabbricazione dei corpi di pompe d'iniezione a nafta, brevetti « Cassani ».

N. 3174. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Edoardo Weber con sede in Bologna è autorizzata ad ampliare e trasferire la propria officina meccanica di Bologna.

N. 3175. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la Soc. Pompe Iniezione Cassani & Affini con sede in Livorno, è autorizzata ad allestire in Ardenza (Livorno) uno stabilimento per la fabbricazione di iniettori e parti di ricambio, delle pompe di iniezione, brevetti « Cassani ».

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE ED APPARECCHI ELETTRICI E DEI MEZZI RADIO.

N. — 3176. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta L. E. S. A. con sede in Milano, è autorizzata ad esercire l'ampliamento del proprio laboratorio elettrotecnico.

INDUSTRIA DEI PRODOTTI DI GOMMA PER USO INDUSTRIALE.

N. 3177. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Attilio Zoccola con sede in Strevi (Alessandria) è autorizzata ad allestire in Strevi un nuovo impianto per la produzione di tiranti elastici trecciati, cinghie in treccia e fili corde, corde, cordoncini e gomene trecciate, tubi in tessuto trecciato, nastri trecciati elastici, guaine e rivestiture in treccia.

N 3178. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Boston Blacking Co. d'Italia con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per prodotti chimici per calzaturifici di Bovisa, installando una macchina apprettatrice (Spreading) per tessuti da usarsi nell'industria delle calzature.

INDUSTRIA DEI FILATI E TESSUTI DI COTONE, CANAPA E MISTI.

N. 3179. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Cotonificio di Roè con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Roè Volciano il seguente macchinario: un orditoio ad alta velocità con relativa cantra, due macchine per rocche incrociate, una macchina imbozzimatrice con relativi accessori.

N. 3180. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Marchesini Corrado con sede in S. Cassiano a Vico (Lucca) è autorizzata ad allestire in S. Cassiano a Vico località Castello, un impianto per la confezione dei filati cucirini.

N. 3181. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Giovanni Bonvicini, con sede in Peregallo di Lesmo (Milano), è autorizzata ad installare, in Peregallo di Lesmo, una macchina per confezionare spolette cilindriche con anima di cartone e cucirini con anima di legno.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DELLA CELLULOSA E DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI.

N. 3182. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1938-XVI, col quale la Soc. Tessili Artificiali S.T.A.R. con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare ed esercire lo stabilimento di Pizzighettone (Cremona) della Soc. Italo-Olandese Enka per produrre rayon ad alta resistenza in filati e ritorti e fiocco di rayon principalmente nei tipi indicati per l'industria della gomma e dei conduttori elettrici per un totale di tonn. 4500 all'anno.

Per i primi tre anni dalla data del presente decreto i detti prodotti potranno essere destinati soltanto al fabbisogno delle aziende nazionali dedite all'industria degli articoli di gomma e dei conduttori elettrici. Decorso il periodo di tre anni i prodotti potranno essere destinati anche ad altre industrie del Regno.

I prodotti medesimi potranno essere destinati all'esportazione nei mercati esteri sin dalla data della presente autorizzazione.

INDUSTRIA DELLE CALZE.

N. 3183. — Decreto Ministeriale 8 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Manifattura Maglierie Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad installare cento macchine circolari per calze nel proprio stabilimento di Reggio Emilia in sostituzione di altrettante macchine del genere di vecchio tipo ivi esistenti.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

N. 3184. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta De Rossi & Labignan nelle persone di De Rossi Giovanni fu Domenico e Labignan Giovanni di Giuseppe con sede in Albona d'Istria è autorizzata ad allestire in Albona, un impianto per la fabbricazione di ghiaccio.

N. 3185. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Francesco Monterosso con sede in Floridia (Siracusa) è autorizzata ad allestire una fabbrica di ghiaccio nel comune di Floridia.

N. 3186. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Nicosia Angela Reale & C. con sede in Capo d'Orlando, è autorizzata ad impiantare, nel comune di Capo d'Orlando, una fabbrica di ghiaccio.

N. 3187. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Geometra Baudille Cesare con sede in Roccella Ionica è autorizzata ad esercire una fabbrica di ghiaccio in Roccella Ionica.

N. 3188. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Fiore Giuseppe e Salvatore Farruggio, con sede in Naro (Agrigento), è autorizzata ad esercire in Naro, una fabbrica di ghiaccio.

N. 3189. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Salmon Oscar & C. con sede in Macomer (Nuoro), è autorizzata ad esercire, in Macomer, un impianto per la produzione di ghiaccio, destinato esclusivamente per il fabbisogno della propria azienda, ed esclusa la vendita a terzi.

N. 3190. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Giovanni Martini, con sede in Lugo (Ravenna) è autorizzata ad allestire in Lugo, una fabbrica di ghiaccio.

N. 3191. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Viscuso Antonino, con sede in Aci Castello, è autorizzata a costruire, presso la propria fabbrica di ghiaccio, una piccola cella frigorifera per la conservazione del ghiaccio.

N. 3192. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Fabbriche Fiammiferi ed Affini con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un impianto frigorifero presso il proprio stabilimento di Milano.

INDUSTRIA DELLE BEVANDE GASSATE.

N. 3193. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta D'Angelo Beniamino con sede in Forcella-Teramo, è autorizzata ad estendere la propria attività alla fabbricazione di bevande gassate, nella propria fabbrica di acque gassate in Forcella di Teramo.

N. 3194. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Spadafora Natale di Michele con sede in Cosenza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA CERAMICA.

N. 3195. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Industria Mole Smeriglio « Imsberg » con sede in Bergamo, è autorizzata ad ampliare il proprio laboratorio anche per la fabbricazione di Silicarbite - Silicarbite « Fort » - Alobite - Piastre e piastrelle porose - Protezioni anticorrosive impermeabili.

INDUSTRIA DEL VETRO.

N. 3196. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Gennaro Cerasuolo con sede in Nola intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare due forni per tempera nella propria vetreria di Nola, non è accolta.

N. 3197. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la Società in accomandita Vetraria Piegarese con sede in Piegaro (Perugia), è autorizzata ad installare una macchina soffiatrice.

INDUSTRIA DEI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI VARI.

N. 3198. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la ditta ing. Giovanni Rossi con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un impianto mobile per la produzione del furfurolo da sottoprodotti agricoli vari.

N. 3199. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la Società Industriale Fecola con sede in Modena, è autorizzata ad allestire in Modena un impianto per la produzione di fecola di patate.

N. 3200. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Raffaello Toschi e Figli con sede in Porcari (Lucca), intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire presso la propria fabbrica di cremortartaro greggio di Porcari, un impianto per la raffinazione di tale prodotto, non è accolta.

N. 3201 — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Angelini & Ferranti, con sede in Ancona, in-

tesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, presso il proprio stabilimento di Trani, un impianto per la raffinazione del cremor tartaro grezzo, non è accolta.

N. 3202. — Decreto Ministeriale 8 luglio 1938-XVI, col quale l'ing. Guido Vitali con sede in Roma, è autorizzato ad allestire in Bolzano, un impianto per la produzione di alcool etilico carburante, dal legno.

INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE DEGLI ACIDI INORGANICI E PRODOTTI INORGANICI VARI.

N. 3203. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Sfruttamento Acque Minerali, con sede in Catania, è autorizzata ad esercire l'impianto per la produzione di bicarbonato sodico, in Paternò (Catania).

N. 3204. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la Società Nazionale Chimica con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Porto Marghera uno stabilimento per la produzione dell'ossido di titanio.

N. 3205. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la Società Applicazione Processi Elettrolitici con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto in Vado Ligure (Savona) per la produzione del cianuro sodico.

N. 3206. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria ed agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Taranto, un impianto per la produzione del fluosilicato sodico.

N. 3207. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la « Appula » Società per l'industria chimica italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Milano, nuovi impianti per il ricupero del cloruro potassico, dalle acque di rifiuto della lavorazione dell'acido tartarico, e la sua trasformazione in idrato potassico fuso, per il ricupero dei fluoruri alcalini e fluosilicati, e ad ampliare l'impianto per la produzione dell'acido solforico, esistente presso il predetto stabilimento.

N. 3208. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Ceraria Bertelli, con sede in Sesto Fiorentino, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Sesto Fiorentino, per la fabbricazione del solfuro di carbonio.

INDUSTRIA DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA.

N. 3209. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare l'impianto per la fabbricazione di anticrittogamici esistente presso il proprio stabilimento di Brescia, aumentandone la capacità produttiva di 75.000 quintali annui.

INDUSTRIA DELL'ACIDO SOLFORICO, SODA, CLORO E DERIVATI.

N. 3210. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Ing. Salvatore Macchiarella, con sede in Napoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Napoli un impianto per la produzione di ipoclorito sodico ed ipoclorito di calcio, utilizzando le apparecchiature e macchine esistenti nel proprio stabilimento di Palermo, non è accolta.

N. 3211. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta M. Ruberti & C. con sede in Castelfranco di Sotto (Pisa), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Castelfranco di Sotto un impianto per la produzione di acido solforico, non è accolta.

N. 3212. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Dinamite Nobel con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Bussi (Pescara), per la produzione della soda caustica e cloro elettrolitici.

N. 3213. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Cotonificio Giuseppe Defferani, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, nel proprio stabilimento di Vignole Barbera (Alessandria), una fabbrica per la produzione di soda caustica, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio, acido cloridrico sintetico, non è accolta.

INDUSTRIA DELLE TERRE ATTIVE DECOLORANTI.

N. 3214. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la Società in accomandita semplice Panciera & C. con sede in Schio (Vicenza), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di terre decoloranti attivate di Schio.

INDUSTRIA DELLA DISTILLAZIONE DEL CARBON FOSSILE DELLA LAVORAZIONE DEL CATRAME, EMULSIONI BITUMINOSE ED AFFINI.

N. 3215. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della Società anonima « A.L.P.E. » e « Italghisa » con sede in Genova intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in comune di La Spezia, una nuova cokeria per la fabbricazione di coke speciali, non è accolta.

N. 3216. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la domanda dei signori Girolamo Cantelli e dott. Becchi Carlo in qualità di promotori di una costituenda anonima con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in comune di Livorno una nuova cokeria per la fabbricazione di coke speciale, non è accolta.

N. 3217. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la Cokitalia S. A. con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso la propria cokeria di S. Giuseppe di Cairo, un impianto per il ricupero del fenolo ed omologhi, contenuti nelle acque ammoniacali e negli olii medi di catrame, e per la loro raffinazione.

N. 3218. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Italiana Consorzio olii minerali, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, in Roma, un impianto per la produzione di emulsioni bituminose.

N. 3219. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale l'Impresa F.lli Santelli con sede in Cosenza è autorizzata ad allestire in Cosenza un impianto per la produzione di emulsioni bituminose.

INDUSTRIA DELLE RESINE SINTETICHE.

N. 3220. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1938-XVI col quale il decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, è revocato La S. A. Lavorazione Italiana Gomma e Affini con sede in Bovisio Mombello Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la lavorazione della gomma elastica di Bovisio Mombello, allestendo un nuovo reparto per la preparazione dei nastri adesivi su cellophane.

N. 3221. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la S. A. Monti e Martini con sede in Milano è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione delle resine sintetiche in Melegnano.

N. 3222. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Luigi Garbarino con sede in Genova intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Genova un impianto per la produzione di materie plastiche, resine per vernici, polveri per stampaggio, non è accolta.

INDUSTRIA DELLE ESSENZE FLOREALI.

N. 3223. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la Ditta dr. Pietro Gemelli con sede in Milazzo (Messina) è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milazzo per la estrazione delle essenze dai fiori e piante aromatiche.

N. 3224. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la Ditta Bonaccorsi D'Amico e Vece con sede in Milazzo (Messina) è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milazzo per la estrazione delle essenze dai fiori e piante aromatiche.

INDUSTRIA DEI GRASSI.

N. 3225. — Decreto Ministeriale 9 luglio 1938-XVI col quale la Ditta Achille Brioschi & C. con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio saponificio di Milano, un impianto per la scissione dei grassi limitatamente per il fabbisogno del proprio stabilimento.

N. 3226. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la Ditta Scanavini Gaetano, con sede in Borgovercelli (Vercelli) è autorizzata ad esercire tre caldaie per la colatura dei grassi animali della capacità complessiva di 23 quintali installate presso il proprio impianto per la lavorazione delle budelle in Borgovercelli.

N. 3227. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la domanda della S. A. Commercianti Rivendita Ingrosso Carni Bovine con sede in Roma intesa ad ottenere l'autorizzazione per un impianto per la colatura dei grassi animali in Roma, non è accolta.

N. 3228. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la Ditta Ceriana Ario, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire un impianto per la colatura dei grassi animali, grassine, ed untumi in Genova.

N. 3229. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale il dottor Andrea Viani di Milano è autorizzato ad allestire un impianto mobile per il ricupero della lanolina grezza, dalle acque di lavaggio dei lanifici.

N. 3230. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la Società Italiana Fertilizzanti Affini - S. I. F. A. - con sede in Firenze è autorizzata ad allestire un impianto per la colatura dei grassi animali, in Spello (Perugia).

N. 3231. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Colla Pietro con sede in S. Pelagio di Treviso intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la colatura dei grassi animali in S. Pelagio di Treviso non è accolta.

N. 3232. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la S. A. Cooperativa Proprietari Macellai, con sede in Brescia, è autorizzata ad allestire, in Brescia, un impianto per la colatura dei grassi animali.

N. 3233. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Ballerini Giulio con sede in Udine intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Udine un impianto per la colatura dei grassi animali non è accolta.

N. 3234. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la S. A. Siciliana Deglicerinazione Olii e Grassi, con sede in Palermo, è autorizzata ad allestire in Palermo un impianto per la deglicerinazione degli olii e grassi.

N. 3235. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la domanda della Ditta G. E. Mazzarella Jr. con sede in Palermo, intesa ad ottenere la autorizzazione per allestire in Palermo, un impianto per la scissione dei grassi, non è accolta.

N. 3236. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la domanda della S. A. Industrie Salernitane Saponi ed Affini, con sede in Salerno, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare l'impianto di scissione dei grassi, esistente presso il proprio saponificio di Salerno, non è accolta.

N. 3237. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la domanda della Società in nome collettivo Ingg. A. & V. Giuliana, con sede in Napoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, presso il proprio saponificio di Napoli, un impianto per la scissione dei grassi, non è accolta.

N. 3238. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la Ditta De Salvi Romeo, con sede in Napoli, è autorizzata ad allestire in Napoli, un impianto per la colatura e la scissione dei grassi.

N. 3239. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Macoschi Concetta con sede in Napoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Napoli un impianto per la estrazione dei grassi dalle ossa e per la scissione dei grassi, non è accolta.

N. 3240. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Vidal Angelo, con sede in Venezia-Marghera, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, presso il proprio saponificio di Porto Marghera, un impianto per la scissione dei grassi e per la conservazione delle acque glicerinose, non è accolta.

N. 3241. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la Saponeria Ditta Ambrogio Silva, con sede in Seregnon è autorizzata ad impiantare 3 autoclavi per la scissione dei grassi, presso il proprio saponificio, di Seregno.

N. 3242. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la Ditta Benedetto De Castiglione con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per un impianto per la scissione e distillazione dei grassi, presso il proprio stabilimento di Limito (Milano) non è accolta.

N. 3243. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la domanda della S. A. Fabbriche Fiammiferi Affini con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la scissione dei grassi, nella propria stearineria di Milano, non è accolta.

N. 3244. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la domanda della Ditta Saponificio Edera di Bogani Luigi con sede in Cinisello Balsamo (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per un impianto per la scissione dei grassi, presso il proprio stabilimento di Cinisello Balsamo non è accolta.

N. 3245. — Decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI col quale la Ditta Saponificio Fiumano «Ilco» con sede in Fiume è autorizzata ad allestire un impianto per la colatura dei grassi animali in Fiume.

N. 3246. — Decreto Ministeriale 11 luglio 1938-XVI col quale la Ditta Fratelli Cella con sede in Milano è autorizzata ad allestire presso il proprio saponificio di Milano un impianto per la scissione dei grassi.

N. 3247. — Decreto Ministeriale 9 luglio 1938-XVI col quale la Ditta Saponificio Seregnese F.lli Mariani con sede in Seregno è autorizzata ad allestire un impianto per la scissione dei grassi, sistema all'autoclave, ed un impianto per la concentrazione delle acque di sottoliscivie.

La domanda della Ditta stessa, relativa all'impianto per la scissione dei grassi, sistema Twitchell, non è accolta.

(2805)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino (Avellino).

Nella seduta tenuta il 18 luglio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino (Avellino) il dott. Alfonso Ancelli è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2800)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca operaia anconitana, con sede in Ancona.

Nella seduta tenuta il 19 luglio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Banca operaia anconitana, con sede in Ancona, il prof. dott. Enrico Milano è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2801)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per 4 posti di vice conservatore in prova negli Archivi di Stato.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto 31 ottobre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1937-XVI, registro n. 12 Interno, foglio n. 387, con il quale venne bandito il concorso per esame per l'ammissione di quattro vice conservatori in prova (gruppo *B*, grado XI) nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduto il decreto Ministeriale 1° marzo 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1938-XVI, registro n. 5 Interno, foglio n. 147, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Veduti i verbali delle operazioni della Commissione stessa;

Veduto l'art. 44 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso suindicato:

1° Piscioneri Domenico, media voti scritti 7, punto prova orale 8, totale 15.

2° Miccio Renato, media voti scritti 7,53, punto prova orale 7, totale 14,53.

3° Piacentino Salvatore, media voti scritti 7, punto prova orale 7, totale 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2821)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Gallipoli.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 febbraio 1938-XVI pel conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) del comune di Gallipoli;

Visto il decreto Ministeriale, in data 31 maggio 1938-XVI col quale viene costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) del comune di Gallipoli nell'ordine appresso indicato:

1. Carlomagno dott Marco . . . . con punti 112/150
2. Del Bene dott. Germano . . . . » 108/150
3. Trevisani Germano . . . . . » 107/150
4. Bertolotti Mario . . . . . . » 106/150
5. Mainella dott Giuseppe, ex comb., iscr. P N F. dal 30 marzo 1921 . . » 105/150
6. Fiorentin dott. Giuseppe Aldo, ex combattente . . . . » 105/150
7. Gabellini Marino, coniugato con 8 figli . » 105/150
8. Pollidori Giuseppe, coniugato con 3 figli » 105/150
9. Di Marco dott. Orazio, ufficiale complem. » 104/150
10. Palmieri dott Alfonso . . . . » 104/150
11. Michelon dott. Giovanni, ex combattente inscritto al P.N.F. il 1° luglio 1922 . » 103/150
12. Ciocia dott. Emanuele . . . . » 103/150
13. Russolillo Pacifico, ex combattente, croce m. g., iscritto al P.N.F. il 1° aprile 1921 » 102/150
14. Cirelli Giuseppe, nato il 6 gennaio 1903 » 102/150
15. Montecalvo dott. Antonio . . . . » 102/150
16. Cavallaro Giovanni, inv. guerra cr. m. g. » 101/150
17. Natale Antonio, ex comb., med. arg. v. m., croce m. g. . . . . . . » 101/150
18. Cristinziani Ferdinando, ex combattente, iscritto P.N.F. il 1° luglio 1921 . . » 101/150
19. Di Capua dott. Matteo, coniug. con 3 figli » 101/150
20. Straticò Raffaele, coniugato con 2 figli . » 101/150
21. Davi dott. Guido . . . . . . » 101/150
22. Ingurgio Pasquale, ex comb., cr. m. g. » 100/150
23. Vavalle Vito, ex comb., iscritto P.N.F. il 1° gennaio 1921 . . . . » 100/150
24. Ostillo Alberto, iscritto P.N.F. il 21 dicembre 1920, ufficiale di complemento . . » 100/150
25. Rossi dott. Amedeo, coniugato con 5 figli » 100/150
26. Attanasi Fedele, coniugato con 1 figlio nato 1899 . . . . » 100/150
27. Barrile dott. Eugenio . . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2742)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Licata.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 16 febbraio 1938-XVI, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°), vacante nel comune di Licata;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1938-XVI, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) del comune di Licata, nell'ordine appresso indicato:

1. Novaga Arvedo . . . . . . con punti 113/150
2. Re dott. Domenico . . . . . » 109/150
3. Trevisani Germano . . . . . » 107/150
4. Bertolotti Mario . . . . . . » 106/150
5. Mainella dott. Giuseppe, ex combattente, inscritto al P.N.F il 30 marzo 1921. . » 105/150
6. Fiorentin dott. Aldo, ex combattente . » 105/150
7. Gabellini avv. Marino . . . . . » 105/150
8. Di Marco dott. Orazio, uff. di complem. » 104/150
9. Focanti Ulderigo, coniugato con 3 figli » 104/150
10. Palmieri dott. Alfonso . . . . . » 104/150
11. Michelon dott. Giovanni, ex combattente, inscritto al P.N.F. il 1° luglio 1922 . » 103/150
12. Ciocia dott. Emanuele . . . . . » 103/150
13. Verso Filippo, coniugato con 6 figli . » 102/150
14. Di Caro Diego, coniugato con 3 figli. . » 102/150
15. Menduni dott. Attilio, coniug. con 1 figlia » 102/150
16. Montecalvo dott. Antonio . . . . » 102/150
17. Natale Antonio, ex combattente con medaglia arg. v. m., croce di g. ed eno. » 101/150
18. Cavallaro Giovanni, invalido di g. con cr. m. g. . . . . » 101/150
19. Indelicato Antonino, ex combattente con croce m. g. . . . . » 101/150
20. Cirafici Giuseppe, ex combattente . . » 101/150
21. Di Capua dott. Matteo, coniug. con 3 figli » 101/150
22. Davi dott. Guido . . . . . . » 101/150
23. Fortuna dott. Giuseppe, coniugato con 1 figlio - nato nel 1900 . . . . » 100/150
24. Barrile dott Eugenio, coniugato con 1 figlio - nato nel 1908 . . . . . » 100/105

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Agrigento, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2743)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige.

Nel decreto Ministeriale 26 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1938, registro n. 8 Finanze, foglio 31, relativo alle promozioni dei ricevitori del lotto risultati vincitori nel concorso indetto il 21 aprile 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 luglio 1938, n. 150, pag. 2769, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

al n. d'ord. 1, leggasi *Giuseppa* invece di *Giuseppe;*
» » 10, » cauzione L. 4639 invece di 4659;
» » 11, » *Jenny* invece di *Janny;*
» » 15, » *Partanna* invece di *Partenna;*
» » 29, » *Argentde* invece di *Argentdo;*
» » 202, » *Polesella* invece di *Poleselle;*
» » 211, » cauzione L. 3073 invece di 3075;
» » 234, » cauzione L. 5335;
» » 236, » *Piano di Sorrento* invece di *Sorrento;*
» » 240, » cauzione L. 13816;
» » 241, » cauzione L. 4546.

(2795)

Nel decreto Ministeriale 6 maggio 1938, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1938, registro n. 8 Finanze, foglio 373, relativo alla nomina a ricevitori del lotto dei commessi di carriera risultati vincitori nel concorso indetto il 5 aprile 1937-XV, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° luglio 1938, n. 147, pag. 2717, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

al n. d'ord. 18, leggasi *Bronte* invece di *Brento;*
» » 34, » *Mugnano del Cardinale* invece di *Magnano del Cardinale;*
» » 36, » *Penne* 231 invece di *Penne* 251 e cauzione L. 2085 invece di L. 2089;
» » 37, » *Cataldi* invece di *Castaldi;*
» » 44, » *Noale* invece di *Nuale;*
» » 95, » cauzione L. 2012 invece di L. 2912;
» » 98, » *Diano Marina* invece di *Diano Marino;*
» » 100, » *Casarano* invece di *Caserano;*
» » 113, » cauzione L. 632;
» » 147, » *Signore.*

(2796)

REGIA PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

(Omissis).

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti vacanti di medico-chirurgo condotto di questa Provincia al 30 novembre 1936-XIII, n. 281:

1. Benini dott. Francesco . . . . . voti 54,159/100
2. Gambassini dott. Luciano . . . . . » 52,318/100
3. Dinelli dott. Gervasio . . . . . . » 50,818/100
4. Cartocci dott. Carlo . . . . . . » 50,727/100
5. Apuzzo dott. Pietro . . . . . . » 50,568/100
6. Cardinali dott. Emilio. . . . . . » 50,068/100
7. Pretini dott. Paolo . . . . . . » 49,848/100
8. Fracassi dott. Renato . . . . . . » 49,454/100
9. Liberatori dottoressa Avelina . . . . » 49,113/100
10. Grisenti dott. Giuseppe . . . . . . » 48,590/100
11. Fracassi dott. Giuseppe . . . . . . » 47,636/100
12. Nencioni dott. Pietro . . . . . . » 47,522/100
13. Bindi dott. Vito . . . . » 47,090/100
14. D'Angelo dott. Umberto . . . . . . » 46,818/100
15. Donati dott. Idamo . . . . . . » 44,886/100
16. Baschieri dott. Enrico . . . . . . » 44,659/100
17. Saggese dott. Pasquale . . . . . . » 43,590/100
18. Calandra dott. Paolo . . . . . . » 42,045/100
19. Rotili dott. Giovan Pietro . . . . . » 39,340/100
20. Lecchini dott. Renato. . . . . . . » 38,500/100

Arezzo, addì 4 luglio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

(Omissis).

Decreta:

I sottoscritti, partecipanti al concorso di cui in epigrafe, sono dichiarati vincitori del concorso stesso, per i posti per ciascuno di essi a fianco indicati:

1. Benini dott. Francesco - Arezzo (2ª condotta medica di città).
2. Gambassini dott. Luciano - Civitella della Chiana.
3. Dinelli dott. Gervasio - Terranova Bracciolini.
4. Apuzzo dott. Pietro - Chitignano.
5. Cardinali dott. Emilio - Talla.
6. Pretini dott. Paolo - Cortona (condotta di Teverina).
7. Fracassi dott. Renato - Castiglion Fibocchi.

N.B. — Il dott. Cartocci Carlo, avendo limitata la sua preferenza alla sola condotta vacante di Arezzo vinta dal 1° graduato, rimane escluso da ogni altra assegnazione.

Arezzo, addì 4 luglio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(2787)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

Graduatoria del concorso indetto per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1936, nella provincia di Campobasso.

1. Molducci Angela . . . . voti 56,75/100
2. Marangini Domenica . . . . . . » 55,37/100
3. Montacchini Elena . . . . . . » 54 /100
4. Setti Elisa . . . . » 53,75/100
5. Persi Iolanda . . . . » 53,62/100
6. De Angelis Angela. . . . . . . » 53,37/100
7. Sabattini Carmen . . . . » 53,25/100
8. Della Bona Lucia . . . . » 53,12/100
9. Tartaglia Maria . . . . » 53 /100
10. Gatta Luisa . . . . » 52,70/100
11. Sarti Wantelmen . . . . » 52,37/100
12. Belletti Elisa . . . . » 52,12/100
13. Zuppini Dina . . . . » 52 /100
14. Delli Quadri Rosaria . . . . . . » 51,87/100
15. Ciani Adele . . . . » 51,62/100
16. Cassoli Eugenia . . . . » 51,50/100
17. Cabrini Iolanda . . . . » 51,25/100
18. Spadon Odilla . . . . » 51 /100
19. Vanzelli Giovannina . . . . . . » 50,87/100
20. Costa Clementina . . . . » 50,62/100
21. Cenacchio Chiodina . . . . . . » 50,37/100
22. Di Laura Matilde . . . . » 50,37/100
23. Casonato Maria Esten . . . . . . » 50,12/100
24. Sanarica Gemma (orf. guerra) . . . . » 49,62/100
25. Lanzoni Cesarina . . . . » 49,62/100
26. Persi Fernanda . . . . » 49,50/100
27. Capucciati Cesira . . . . » 49,25/100
28. Caldironi Luisa . . . . » 49,12/100
29. Binelli Delfina . . . . » 48,37/100
30. Gulinelli Maria . . . . » 48,37/100
31. Santucci Antonia . . . . » 47,37/100
32. Benatti Ermelinda . . . . » 47,25/100
33. Resca Iride . . . . » 47 /100
34. Grani Pasquina . . . . » 46,75/100
35. Lollini Fiorina . . . . » 46,50/100
36. Grovini Adele . . . . » 46 /100
37. Minadeo Giuseppina . . . . . . » 45,75/100
38. Branchini Elvira . . . . » 45,62/100
39. Trevisani Desdemonia . . . . . . » 45,62/100
40. Grerardi Nora . . . . » 43,62/100
41. Caselli Malvina . . . . » 42,62/100
42. Donini Italia . . . . » 40,37/100

Campobasso, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: COCUZZA.

(2788)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.